



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE N. 26 DEL 27.06.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	CORRADO CENTURELLI	SINDACO	P
2	BUTTI ANTONIO	VICE-SINDACO	P
3	GRITTI ANDREA	CONSIGLIERE	P
4	SALA GIANLUCA	CONSIGLIERE	P
5	CARLI GIANNI ANDREA	CONSIGLIERE	P
6	CAIRONI SERGIO	CONSIGLIERE	AG
7	QUADRI ALBERTO	CONSIGLIERE	P
8	LONGHI MARIO	CONSIGLIERE	P
9	CENTURELLI LAURA	CONSIGLIERE	AG
10	VILLA GIAMBATTISTA	CONSIGLIERE	P
11	COLORI ANDREA	CONSIGLIERE	P
12	MAFFEIS PARIDE	CONSIGLIERE	P
13	LONGHI ROSSANO	CONSIGLIERE	AG
14	RICCIOLI FERDINANDO	CONSIGLIERE	P
15	CONSONNI SANTO	CONSIGLIERE	A
16	FERRARI IVANO	CONSIGLIERE	P
17	FERRATI CARLA	CONSIGLIERE	AG
Totale Presenti			12
Totale Assenti			5
Totale Generale			17

Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco – Presidente** dà lettura dell' oggetto previsto al punto n. 3 all'ordine del giorno: "Approvazione modifica del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria" e cede la parola all'Assessore per relazionare in merito.

Relaziona quindi l'Assessore Butti A. così come indicato nella deliberazione n. 23 in data odierna e qui riportata integralmente.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Butti Antonio così come indicato nella deliberazione n. 23 in data odierna e qui riportata integralmente.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 23 in data odierna e qui riportati integralmente.

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Comunale Riccioli F. così come risulta dalla deliberazione n. 23 in data odierna e qui intende integralmente riportata.

PRESO ATTO che il presente Regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare permanente "Statuto e Regolamenti" in data 25.06.2012 la quale si è espressa, all'unanimità dei presenti, in senso favorevole sul testo proposto.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riguardo agli artt. 7 e 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Geom. Pierangelo Previtali in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno di spesa.

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Ferrari I.), contrari n. 1 (Riccioli F.), espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267).

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Ferrari I.), contrari n. 1 (Riccioli F.), espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COPIA

ORGANO: **Consiglio Comunale**
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: UFFICIO SEGRETERIA
PROPONENTE : Assessore Butti Antonio
Proposta N. 156/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

VISTO il vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 228/2008 avente per oggetto “ Regolamento di polizia mortuaria - Norme interpretative, integrative e modificative - Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 333 del 30.12.2008 avente per oggetto “ Regolamento comunale di polizia mortuaria - Presa d’atto delle modifiche derivanti dall’art. 15 L.R. 6/2004;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 22.06.2010 avente per oggetto “ Norme di indirizzo per il rinnovo delle concessioni cimiteriali di loculi singoli in scadenza negli anni 2007-2008-2009 e 2010”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 16.11.2010 avente per oggetto “ Regolamento di polizia mortuaria - Interpretazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dell’11.01.2011 avente per oggetto “ Regolamento di Polizia mortuaria – Norme interpretative, integrative, modificative – approvazione”

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 22.10.2011 avente per oggetto “ Regolamento di Polizia mortuaria – Norme interpretative, integrative, modificative – approvazione”

RAVVISATA la necessità, alla luce delle esperienze maturate in questi ultimi anni, di apportare allo stesso alcune ulteriori modifiche.

VISTE le allegate proposte di modifica.

VISTO il comma 5 dell’art. 1 del vigente Regolamento di disciplina delle Commissioni consiliari il quale dispone che è assegnata alla medesima l’analisi dei Regolamenti più significativi previsti dalla normativa per il funzionamento degli organismi e degli uffici comunali.

PRECISATO che il nuovo testo di Regolamento è stato sottoposto all’esame di detta Commissione in data 25.06.2012.

PRESO ATTO che non necessita il prescritto parere dell’ASL in quanto le modifiche apportate al Regolamento non riguardano aspetti sanitari.

VISTO l'art. 337 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265

VISTO il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990

VISTA la Legge Regionale n. 22/2003

VISTIO il Regolamento Regionale n. 6/2004

PRESO ATTO che non risulta più prescritta la omologazione del Regolamento di Polizia Mortuaria ai sensi dell'art. 345 delle leggi sanitarie di cui al R.D. 1265/1934 in considerazione del D.P.C.M. 26.05.2000 di cui alla Tabella A – lettera c) attinente alle disposizioni di attuazione di cui al precedente Decreto Legislativo 112/1998 ed in considerazione del successivo art. 1 – comma 2 – della legge 131/2003.

VISTO lo Statuto comunale con specifico riguardo all'art. 12.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riguardo agli articoli 7 e 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

SI PROPONE

DI APPROVARE le allegate proposte di modifica al vigente Regolamento di polizia mortuaria.

DI INSERIRE, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, copia del Regolamento, nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti comunali del Comune di Terno d'Isola.

DI ASSICURARE al Regolamento, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, adeguata pubblicità al fine di garantirne l'effettiva conoscibilità ai sensi dell'art. 80 – comma 6 – del vigente Statuto comunale.

DI DARE ATTO che il Regolamento diverrà esecutivo il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 del D. Lgs. 297/2000 ed art. 10 delle pre leggi del Codice Civile.

DI DARE ATTO che risultano annullate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale 333/2008, 191/2010 e 177/2011.

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento che, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi curerà tutti gli adempimenti conseguenti, è il Responsabile del servizio gestione del territorio.

DI TRASMETTERE copia della deliberazione, ad avvenuta esecutività e per gli adempimenti conseguenti al Responsabile del procedimento come sopra individuato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

Terno d'Isola, il 26.06.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 32 - Inumazione</p> <p>1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:</p> <p>a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;</p> <p>b) sono private le sepolture per inumazione di durata pari a 30 anni, effettuate in aree in concessione poste in vicinanza dell'ossario/cinerario comune, come specificato nel Piano Regolatore Cimiteriale.</p> <p>2. I campi di inumazione ordinari sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.</p> <p>3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per i minori di 10 anni, la loro profondità sono stabiliti dal D.P.R. 285/1990 e dal R.R. n.6/2004; in dettaglio tutte le tumulazioni in terra dovranno avvenire a una profondità fra 1,50 e 2,00 metri e per gli adulti le fosse dovranno avere dimensioni minime di mt. 2,20 x 0,50 e distare fra loro almeno 0,50 mt. mentre per i bambini le fosse dovranno avere dimensioni minime di mt. 1,50 x 0,50 metri e distare fra loro almeno metri 0,50 .</p> <p>4. Nei campi di cui sopra così come in tutte le sepolture comuni si ripongono i cadaveri e i resti delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.</p>	<p>Art. 32 - Inumazione</p> <p>1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:</p> <p>a) sono comuni (campo comune) le sepolture per inumazione assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;</p> <p>b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione</p> <p>2. I campi destinati alle sepolture per inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente inumazione.</p> <p>3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per i minori di 10 anni, la loro profondità sono stabiliti dal D.P.R. 285/1990 e dal R.R. n.6/2004; in dettaglio tutte le tumulazioni in terra dovranno avvenire a una profondità fra 1,50 e 2,00 metri e per gli adulti le fosse dovranno avere dimensioni minime di mt. 2,20 x 0,80 e distare fra loro almeno 0,40 mt. mentre per i bambini le fosse dovranno avere dimensioni minime di mt. 1,50 x 0,50 metri e distare fra loro almeno metri 0,50 .</p> <p>4. Nei campi di cui alla lettera a) del comma 1 si ripongono i cadaveri e i resti delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni</p>
<p>Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento</p> <p>1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura e spese del Comune.</p> <p>2. Le esumazioni ed estumulazioni richieste dai familiari prima della scadenza della concessione iniziale o del contratto sono sottoposte al pagamento della somma prevista</p>	<p>Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento</p> <p>1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura del Comune.</p> <p>2. Le esumazioni ed estumulazioni richieste dai familiari prima della scadenza della concessione iniziale o del contratto sono sottoposte al pagamento della somma prevista</p>

<p>in tariffa.</p> <p>3. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704 e successive modifiche, trasmettendo alla stessa Autorità la fattura relativa ai costi sostenuti, ivi compresi quelli del personale comunale.</p> <p>4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cella-ossario o in tomba privata le conseguenti operazioni sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.</p>	<p>in tariffa.</p> <p>3. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704 e successive modifiche, trasmettendo alla stessa Autorità la fattura relativa ai costi sostenuti, ivi compresi quelli del personale comunale.</p> <p>4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cella-ossario o in tomba privata le conseguenti operazioni sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.</p>
<p>Art. 54 - Sepolture private</p> <p>1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.</p> <p>2. In ambito cimiteriale sono individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività</p> <p>3. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti dal Comune e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) loculi b) biloculi c) ossari/cinerari d) tombe di famiglia e) f) cappelle di famiglia <p>Sono inoltre disponibili aree per la realizzazione diretta di sepolture a terra nonché aree per l'inumazione trentennale.</p> <p>4. Il diritto d'uso di una sepoltura realizzata dal Comune è traslato attraverso una specifica concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del responsabile del settore Contratti.</p> <p>5. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni/contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano anche i diritti di segreteria.</p> <p>6. Ogni concessione/contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e le condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare la concessione contratto deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la natura della concessione e la sua 	<p>Art. 54 - Sepolture private</p> <p>1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.</p> <p>2. In ambito cimiteriale sono individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività</p> <p>3. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti dal Comune e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) loculi b) biloculi c) ossari/cinerari d) tombe di famiglia a due posti e) tombe di famiglia a più di due posti f) cappelle di famiglia <p>Sono inoltre disponibili aree per la realizzazione diretta di sepolture a terra nonché aree destinate all'inumazione .</p> <p>4. Il diritto d'uso di una sepoltura realizzata dal Comune o dell'area è traslato attraverso una specifica concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del responsabile abilitato alla sottoscrizione dei contratti.</p> <p>5. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni/contratto redatte nella forma della scrittura privata non autenticata con oneri a carico del concessionario.</p> <p>6. Ogni concessione/contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e le condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare la concessione contratto deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la natura della concessione e la sua

- identificazione;
- b) il numero dei posti assegnati
- c) la durata
- d) il/i concessionario/i con relativi datai anagrafici;
- e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero in piu' posti;
- f) gli obblighi e gli oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le cause di decadenza;

7. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto e devono essere versati in un'unica soluzione e comunque prima della tumulazione; in caso di mancato pagamento la salma verrà deposta nel campo comune.

8. Tali canoni così come le relative tariffe afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale.

8. E' inoltre demandata alla Giunta Comunale la competenza per il loro adeguamento mediante il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.

9. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento potranno, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

- identificazione;
- b) il numero dei posti assegnati
- c) la durata
- d) il/i concessionario/i con relativi datai anagrafici;
- e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero in piu' posti;
- f) gli obblighi e gli oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le cause di decadenza;

7. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto e devono essere versati in un'unica soluzione e comunque prima della tumulazione; in caso di mancato pagamento la salma verrà deposta nel campo comune.

8. Tali canoni così come le relative tariffe afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale.

8. E' inoltre demandata alla Giunta Comunale la competenza per il loro adeguamento mediante il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.

9. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento potranno, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285 del 1990.

2. La durata per le nuove concessioni è fissata come segue:

- a) in 99 anni per le cappelle di famiglia
- b) in 60 anni per le tombe realizzate o per le aree da destinare a tombe non ancora assegnate

Art. 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285 del 1990.

2. La durata per le nuove concessioni è fissata come segue:

- a) in 99 anni per le cappelle di famiglia
- b) in 30 anni per le tombe di famiglia a due posti realizzate o per le aree da destinare a tombe di famiglia a due posti da realizzare.

Si precisa che qualora al termine del contratto/concessione la seconda salma non risulti ancora tumulata il contratto è da intendersi comunque cessato, senza diritto alcuno per il concessionario. Nel caso in cui la seconda salma venga tumulata in corso di validità del contratto originario, al momento della tumulazione della seconda salma il

c) in 40 anni per i biloculi

d) in 15 anni per le tombe dei bambini fino all'età di 3 anni nel campo bimbi

e) in 30 anni per i loculi

f) in 30 anni per le sepolture a terra senza cassa di zinco previste dal Piano regolatore Cimiteriale in vicinanza all'ossario/cinerario comune

g) in 30 anni per gli ossari

h) in 10 anni per le inumazioni di tipo ordinario

3. Le concessioni di cui al comma 2 e quelle in essere non possono essere rinnovate, fatte salve le deroghe di cui all'art. 56.

4. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

5. Le tombe di famiglia concesse a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, maturano la loro scadenza, e tornano alla piena disponibilità del Comune, nei termini stabiliti dal relativo atto ovvero, in carenza degli stessi, dal regolamento vigente al momento della concessione, ferma restando la possibilità di revoca ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285 del 1990.

6. Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti.

7. Se la concessione iniziale viene risolta prima del termine contrattuale, su richiesta dei familiari, per estumulazione straordinaria, il loculo o tomba rientra nella piena disponibilità del Comune senza rimborsi per gli anni non utilizzati.

contratto verrà prorogato di ulteriori 30 anni. Ultimati i trenta anni di rinnovo decorrenti dalla data della tumulazione della seconda salma non si procederà a ulteriori rinnovi.

c) in 45 anni per le tombe di famiglia a più di due posti realizzate o per le aree da destinare a tombe di famiglia a più di due posti da realizzare.

Si precisa che qualora al termine del contratto/concessione qualche posto risulti ancora non occupato dalla salma, il contratto è da intendersi comunque cessato, senza diritto alcuno per il concessionario. Nel caso in cui, in corso di validità del contratto originario, nell'ultimo posto disponibile venga tumulata una salma, al momento di detta tumulazione il contratto originario verrà prorogato di ulteriori 30 anni. Ultimati i trenta anni di rinnovo decorrenti dalla data della tumulazione non si procederà a ulteriori rinnovi.

in 30 anni per i biloculi;

d) in 15 anni per le tombe dei bambini fino all'età di 3 anni nel campo bimbi;

e) in 30 anni per i loculi

f) in 20 anni per gli ossari

g) in 10 anni per le inumazioni nel "campo comune";

h) sino a 30 anni per le inumazioni "private".

3. Le concessioni di cui al comma 2 e quelle in essere non possono essere rinnovate, fatte salve le deroghe di cui all'art. 56.

4. Rimangono salve eventuali diverse durate formalmente previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

5. Le tombe di famiglia concesse a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, maturano la loro scadenza, e tornano alla piena disponibilità del Comune, nei termini stabiliti dal relativo atto ovvero, in carenza degli stessi, dal regolamento vigente al momento della concessione, ferma restando la possibilità di revoca ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285 del 1990.

6. Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti.

7. Se la concessione iniziale viene risolta prima del termine contrattuale, su richiesta dei familiari, per estumulazione straordinaria, il loculo o tomba rientra nella piena disponibilità del Comune senza rimborsi per gli anni non utilizzati.

8. Tenuto conto che l'art. 16 del R.R. n.6/2004 impone l'adeguamento delle tombe esistenti alle nuove disposizioni in materia di movimentazione dei feretri entro il 2024 viene demandata alla Giunta Comunale la pianificazione generale e tutti gli atti necessari per l'adeguamento delle tombe attualmente non rispondenti alle disposizioni di cui all'art.16 del Regolamento Regionale n.6/2004.
E' altresì demandata alla Giunta Comunale l'individuazione di tombe "storiche" da assoggettare a specifica salvaguardia.

8. Tenuto conto che l'art. 16 del R.R. n.6/2004 impone l'adeguamento delle tombe esistenti alle nuove disposizioni in materia di movimentazione dei feretri entro il 2024 viene demandata alla Giunta Comunale la pianificazione generale e tutti gli atti necessari per l'adeguamento delle tombe attualmente non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
E' altresì demandata alla Giunta Comunale l'individuazione di tombe "storiche" da assoggettare a specifica salvaguardia.

Art. 56 - Modalità di concessione

Tombe di famiglia e cappelle di famiglia

1. La concessione di tombe e/o di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di tombe e/o cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:

- a) una famiglia
- b) più famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni

2. La concessione si intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro

3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, in linea retta e collaterale fino al 6° grado.

4. Nella tomba e/o cappella di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili.

5. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 3.

6. Non potrà essere fatta concessione di aree o di tombe o cappelle di famiglia per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. La concessione in uso di tombe o aree o cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune gratuitamente.

8. E' consentita la tumulazione in tombe o cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.

9. E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza si intende:

- a) persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
- b) persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso e salvamento;
- c) persone che abbiano compiuti atti

Art. 56 - Modalità di concessione

Tombe di famiglia e cappelle di famiglia

1. La concessione di tombe e/o di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di tombe e/o cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:

- a) una famiglia
- b) più famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni

2. La concessione si intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro

3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, in linea retta e collaterale fino al 6° grado.

4. Nella tomba e/o cappella di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili.

5. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 3.

6. Non potrà essere fatta concessione di aree o di tombe o cappelle di famiglia per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. La concessione in uso di tombe o aree o cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune gratuitamente.

8. E' consentita la tumulazione in tombe o cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.

9. E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza si intende:

- a) persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
- b) persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso e salvamento;
- c) persone che abbiano compiuti atti

particolarmente significativi di solidarietà.

10. E' demandata alla Giunta Comunale la scelta delle modalità di assegnazione delle aree o tombe o cappelle di famiglia (asta pubblica o sorteggio o altro).

12. Per i contratti/concessioni relativi alle tombe assegnate prima dell'approvazione del presente regolamento si precisa che:

a) qualora l'ultima salma al termine dei 30+20 anni di validità del contratto/concessione originario, non risulti ancora tumulata, il contratto a richiesta può essere prorogato di 5 anni in 5 anni a fronte del pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore al momento del rinnovo e fino alla tumulazione dell'ultima salma. Al momento della tumulazione dell'ultima salma il contratto verrà prorogato di ulteriori 30 anni. Ultimati i trenta anni di rinnovo decorrenti dalla data dell'ultima tumulazione non si procederà a ulteriori rinnovi.

b) qualora la salma venga seppellita nella terza decade di validità del contratto originario, il contratto/concessione verrà, su richiesta degli eredi del concessionario originario che subentreranno al medesimo, prorogato per anni 30 decorrenti dalla data dell'ultima tumulazione. Ultimati i trenta anni di rinnovo decorrenti dalla data dell'ultima tumulazione non si procederà ad ulteriori rinnovi.

c) dopo l'ultima tumulazione non verranno concesse ulteriori tumulazioni a seguito di avvenute estumulazioni.

d) il termine "congiunto" è da intendersi quale parente in linea retta, collaterale e affini.

e) qualora in applicazione della legge regionale n.6/2004 il Comune dovesse operare dei trasferimenti di salme o eseguire lavori di adeguamento del cimitero alla normativa regionale, fatti salvi i diritti maturati e come sopra definiti, gli oneri necessari per tali lavori sono da intendersi a carico dell'amministrazione comunale. In sede di rinnovo dei contratti verrà inserita a tal fine idonea clausola.

Loculi e bilocali

1. La concessione di loculi o bilocali può essere assegnata soltanto in presenza della salma.

2. Di norma il titolare della concessione è il coniuge superstite o il parente più prossimo del defunto.

3. L'assegnazione dei loculi deve tendere preliminarmente al completo esaurimento di ogni tempio (blocco loculi) seguendo la

particolarmente significativi di solidarietà.

10. E' demandata alla Giunta comunale la scelta delle modalità di assegnazione delle aree o tombe o cappelle di famiglia (asta pubblica o sorteggio o altro).

12. Per i contratti/concessioni relativi alle tombe già realizzate o aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia per due o più salme assegnate prima dell'approvazione del presente regolamento si precisa che qualora al termine del contratto/concessione originario qualche salma non risulti ancora tumulata il contratto è da intendersi comunque cessato, senza diritto alcuno per il concessionario. Nel caso in cui l'ultima salma venga tumulata in corso di validità del contratto originario, al momento di detta tumulazione il contratto originario verrà prorogato di ulteriori 30 anni. Ultimati i trenta anni di rinnovo decorrenti dalla data della tumulazione non si procederà a ulteriori rinnovi

b) dopo l'ultima tumulazione non verranno concesse ulteriori tumulazioni a seguito di avvenute estumulazioni.

c) il termine "congiunto" è da intendersi quale parente in linea retta, collaterale e affini.

d) qualora in applicazione della legge regionale n. 6/2004 il Comune dovesse operare dei trasferimenti di salme o eseguire lavori di adeguamento del cimitero alla normativa regionale, fatti salvi i diritti maturati e come sopra definiti, gli oneri necessari per tali lavori sono da intendersi a carico dell'amministrazione comunale. In sede di rinnovo dei contratti verrà inserita a tal fine idonea clausola.

Loculi e bilocali

1. La concessione di loculi o bilocali può essere assegnata soltanto in presenza della salma.

2. Di norma il titolare della concessione è il coniuge superstite o il parente più prossimo del defunto.

3. L'assegnazione dei loculi deve tendere preliminarmente al completo esaurimento di

procedura dall'alto in basso e da sinistra a destra.

4. Il bilocolo può contenere esclusivamente coniugi o conviventi more uxorio o padre/figlio/a oppure madre/figlio/a oppure fratelli e o sorelle non sposati e senza prole ovvero le persone indicate in manifeste dichiarazioni di volontà espresse in forma testamentaria.

5. Non è quindi ammessa la prenotazione di loculi o bilocoli in assenza di salma

6. Se lo spazio è sufficiente, è ammesso il deposito di urne cinerarie o contenitori di resti mortali all'interno di loculi o bilocali, indipendentemente dalla presenza del feretro.

7. In deroga a quanto previsto dall'art. 55 nei casi di prenotazione di loculo effettuata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento da parte del coniuge superstite ("bilocoli") è ammesso - ove il loculo non risultasse occupato entro il termine dei 30+10 anni previsti nel precedente Regolamento - prorogare il contratto/concessione di 5 anni in 5 anni a fronte del pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore al momento del rinnovo e fino al momento dell'effettivo utilizzo. All'atto della tumulazione del prenotato si dà facoltà al concessionario di ricostruire l'intero arco trentennale di concessione anche per il loculo già occupato con il pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore al momento della seconda tumulazione ragguagliate al 30° di anno. Viene data così la possibilità alle salme dei due congiunti di stare vicine per il medesimo periodo di tempo. Su richiesta degli interessati verrà effettuata la ricostruzione trentennale per entrambi i loculi al momento della tumulazione del prenotato mentre per le concessioni in essere si procederà alla scadenza trentennale del primo loculo alla ricostruzione dell'arco di

ogni tempietto (blocco loculi) seguendo la procedura dall'alto in basso e da sinistra a destra.

4. Il bilocolo può contenere esclusivamente coniugi o conviventi more uxorio o padre/figlio/a oppure madre/figlio/a oppure fratelli e o sorelle non sposati e senza prole ovvero le persone indicate in manifeste dichiarazioni di volontà espresse in forma testamentaria

5: E' possibile la prenotazione del loculo da parte di coniuge e/o congiunto convivente in visto del futuro affiancamento, sempre che il familiare abbia almeno 65 anni di età.

In deroga a quanto previsto dall'art. 55, nei casi di prenotazione di loculo si precisa che qualora al termine del contratto/concessione originario la seconda salma non risulti ancora tumulata il contratto è da intendersi comunque cessato, senza diritto alcuno per il concessionario. Nel caso in cui l'ultima salma venga tumulata in corso di validità del contratto originario, al momento di detta tumulazione il contratto originario verrà prorogato di ulteriori 30 anni. Ulteriori i trenta anni di rinnovo decorrenti dalla data della tumulazione non si procederà a ulteriori rinnovi

5. Non è quindi ammessa la prenotazione di loculi o bilocoli in assenza di salma

6. Se lo spazio è sufficiente, è ammesso il deposito di urne cinerarie o contenitori di resti mortali all'interno di loculi o bilocali, indipendentemente dalla presenza del feretro.

tempo necessario per portare le due concessioni alla medesima data di scadenza. Nel caso in cui fra la data di tumulazione del primo tumulato (coniuge o fratello consanguineo non coniugato) e la data di scadenza dei trent'anni del prenotato fossero passati più di 40 anni non è ammesso il rinnovo di dieci anni, in caso contrario è ammesso il rinnovo fino al periodo di 40 anni intercorrenti fra la data di tumulazione del primo tumulato e la scadenza del contratto/concessione del prenotato.

8. In deroga a quanto previsto dall'art.55 e maggiore chiarimento si precisa che nei casi di contratti/concessioni relativi a loculi assegnati in presenza di salma (e quindi non prenotati) stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento è ammesso agli eredi di richiedere il rinnovo di dieci anni, fatto salvo il pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore al momento della richiesta di rinnovo

Ossari/nicchie cinerarie

1. Gli ossari possono essere concessi solo in presenza di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o da cremazioni.

2. L'assegnazione degli ossari deve tendere al completo esaurimento di ogni tempietto (blocco loculi) dall'alto in basso e da est in senso antiorario.

Non sono ammesse prenotazioni di ossari in assenza di resti mortali.

3. Negli ossari, ove lo spazio sia possibile, è ammessa la tumulazione di più urne cinerarie o contenitori per resti mortali

Fosse per l'inumazione trentennale indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale

1. La concessione di fosse per l'inumazione trentennale può essere assegnata soltanto in presenza della salma.

2. Di norma il titolare della concessione è il coniuge superstite o il parente più prossimo del defunto.

3. L'assegnazione delle fosse per l'inumazione trentennale avviene da Nord a Sud.

Ossari/nicchie cinerarie

1. Gli ossari possono essere concessi solo in presenza di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o da cremazioni.

2. L'assegnazione degli ossari deve tendere al completo esaurimento di ogni tempietto (blocco loculi) dall'alto in basso e da est in senso antiorario.

Non sono ammesse prenotazioni di ossari in assenza di resti mortali.

3. Negli ossari, ove lo spazio sia possibile, è ammessa la tumulazione di più urne cinerarie o contenitori per resti mortali

Fosse per l'inumazione trentennale indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale

1. La concessione di fosse per l'inumazione trentennale può essere assegnata soltanto in presenza della salma.

2. Di norma il titolare della concessione è il coniuge superstite o il parente più prossimo del defunto.

3. L'assegnazione delle fosse per l'inumazione trentennale avviene da Nord a Sud.

SPAZIO ANNULLATO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to **AVV. CORRADO CENTURELLI**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. SSA MARIA G. FAZIO**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 17.07.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. SSA MARIA G. FAZIO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Terno d'Isola, il 27.06.2012

FAZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. SSA MARIA G.**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, il 17.07.2012

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA G. FAZIO**